

## LA GIUNTA REGIONALE

### 1. richiamate:

- 1.1 la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 1.2 la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a., per l'acquisizione di servizi e forniture;
- 1.3 la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22.07.2015 con cui IN.VA. s.p.a. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;
- 1.4 la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali." ed in particolare l'articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni), come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali. ";
- 1.5 la legge regionale 3 agosto 2015, n. 16, avente ad oggetto "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017" ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 7, a mente del quale "*Gli oneri a carico della finanza locale correlati a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 13/2014, come modificato dal comma 2, sono determinati, per l'anno 2015, in euro 450.000, di cui massimi euro 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento della centrale unica di committenza per l'anno 2014; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.*";
- 1.6 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- 1.7 la deliberazione della Giunta regionale n. 1089, del 12 agosto 2016, con la quale è stato approvato lo schema di "Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture", tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti Locali, Azienda U.S.L. della

Valle d'Aosta e società IN.VA. s.p.a., che sostituisce quella approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 21 marzo 2014, e che scadeva il 31 dicembre 2018;

- 1.8 la deliberazione della Giunta regionale n. 1655 del 21 dicembre 2018 con la quale la Convenzione di cui si tratta è stata approvata alle stesse condizioni e fino al 30 aprile 2019 al fine di consentire una revisione delle modalità con le quali sono stati disciplinati i rapporti con la CUC, per tenere nella dovuta considerazione sia l'esperienza acquisita in questi anni, sia le recenti innovazioni nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
2. considerato che IN.VA. opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:
  - promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
  - offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
  - consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa;
3. preso atto che sono 19 gli Enti che si avvalgono della CUC, oltre alle strutture regionali, e ritenuto quindi utile avviare un processo di revisione delle modalità con le quali sono ad oggi disciplinati i rapporti con la CUC, per tenere nella dovuta considerazione sia l'esperienza acquisita in questi anni, sia le recenti innovazioni nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
4. preso atto del confronto che si è svolto tra tutti gli Enti convenzionati e IN.VA. s.p.a. per definire i contenuti della nuova Convenzione nell'ambito del Comitato tecnico paritetico di cui all'articolo 25, comma 3 della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1089, del 12 agosto 2016, che ha fra i propri compiti istituzionali anche la formulazione di proposte per la riorganizzazione della CUC e la modifica della convenzione stessa;
5. considerato che da tale confronto sono emerse le seguenti criticità:
  - 5.1 necessità di integrare l'albo on line esistente per gli Enti Locali con ulteriori categorie merceologiche;
  - 5.2 per quanto riguarda la raccolta dei fabbisogni dell'Azienda USL, il soggetto aggregatore è tenuto a consultare l'Azienda medesima al fine di comprendere meglio le reali necessità legate a garantire i livelli essenziali di assistenza;
  - 5.3 necessità che l'Ente convenzionato possa avvalersi di una pre-concertazione con IN.VA. della documentazione di gara, definendo inoltre tempi standard, minimi e massimi, per la fase di pre-concertazione, concertazione e gara;
  - 5.4 estendere la facoltà (se non l'obbligo) di utilizzo della CUC e del Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.) alle istituzioni scolastiche regionali;
  - 5.5 analizzare i dati pregressi di costo per valutare le ipotesi di copertura e per la loro rendicontazione, verificando inoltre la questione della quota parte degli incentivi per le funzioni tecniche da destinare alle centrali di committenza;

- 5.6 mantenere e rafforzare una forma di controllo sull'operato della CUC da parte dei soggetti convenzionati;
- 5.7 formalizzare il ricorso alla CUC da parte delle strutture del Consiglio regionale;
6. considerate le proposte avanzate dal Comitato tecnico paritetico di cui sopra per un nuovo modello di relazioni e di rapporti tra gli Enti, già convenzionati, e IN.VA. basato su:
- 6.1 l'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 (Allegato n. 1);
- 6.2 l'istituzione di un Comitato tecnico per valutare l'impatto e l'efficacia dell'azione di IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza e di Soggetto aggregatore sulla qualità dell'azione amministrativa e sull'economicità dei servizi espletati, per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e ridurre la conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante e per valutare la soddisfazione degli Enti convenzionati e la performance di IN.VA., che può anche formulare anche proposte per la riorganizzazione delle funzioni della CUC (Allegato n. 2) composto da:
- a) Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
  - b) Coordinatore del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali;
  - c) Sovrintendente agli studi;
  - d) Segretario generale del Comune di Aosta;
  - e) Due rappresentanti del CPEL;
  - f) Direttore generale di IN.VA.;
  - g) Un rappresentante dell'AUSL;
- o loro sostituti e presieduto dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- 6.3 lo schema di convenzione tipo disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Ente e IN.VA. s.p.a.; (Allegato n. 3);
- 6.4 lo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio permanente degli enti locali e IN.VA. s.p.a.; (Allegato n. 4);
- 6.5 lo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e IN.VA. s.p.a.; (Allegato n. 5);
7. considerato che, sulla base dei dati storici, le spese di funzionamento della CUC sono previste in euro 950.000,00 l'anno per gli anni 2019, 2020 e 2021, aumentato a euro 1.159.000 per oneri di IVA, da verificare in occasione della rendicontazione annuale dei costi sostenuti e aggiornabili in relazione a specifiche motivazioni o nuovi servizi richiesti e che tale spesa è da ripartirsi tra gli enti convenzionati secondo le modalità indicate nell'Allegato 1;
8. considerato che è attribuita alla Regione la copertura del costo di euro 633.333,34 per l'anno 2019 e di euro 900.000,00 per gli anni 2020 e 2021, IVA inclusa;
9. visto il parere favorevole dell'Assemblea del Consiglio Permanente degli Enti Locali nella seduta del 9 aprile 2019, acquisito al protocollo regionale con il n. 4452/DDS in data 10 aprile 2019;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, Stefano BORRELLO;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

### DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale 81/1987 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 di cui all'Allegato n. 1 alla presente deliberazione;
2. di istituire un Comitato tecnico paritetico per valutare l'impatto e l'efficacia dell'azione di IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza e di Soggetto aggregatore sulla qualità dell'azione amministrativa e sull'economicità dei servizi espletati, per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e ridurre la conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante, per valutare la soddisfazione degli Enti convenzionati e la performance di IN.VA., e per formulare proposte per la riorganizzazione delle funzioni della CUC e di modifica della convenzione disciplinante le funzioni della CUC con gli enti associati di cui all'Allegato n. 2 alla presente deliberazione;
3. di approvare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa:
  - a. lo schema di convenzione tipo disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Ente e IN.VA. s.p.a. di cui all'Allegato n. 3 alla presente deliberazione;
  - b. lo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio permanente degli enti locali e IN.VA. s.p.a., di cui all'Allegato n. 4 alla presente deliberazione;
  - c. lo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e IN.VA. s.p.a., di cui all'Allegato n. 5 alla presente deliberazione;
4. di dare atto che gli oneri a carico del bilancio regionale ammontano a euro 633.333,34 per l'anno 2019 e a euro 900.000,00 l'anno per gli anni 2020 e 2021, come meglio specificato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;
5. di prenotare, per il periodo 1° maggio 2019 – 31 dicembre 2019, la somma di euro 633.333,34 (seicentotrentatremilatrecentotrentatre/34), nel modo seguente:
  - euro 248.666,67 (duecentoquarantottomilaseicentosessantasei/67), per l'anno 2019, sul capitolo U0020154 "Spese per il rimborso a IN.VA s.p.a. degli oneri sostenuti per lo

- svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di beni e servizi – quota di compartecipazione a carico della finanza locale” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 384.666,67 (trecentoottantaquattromilaseicentosestantasei/66), per l'anno 2019, sul capitolo U0019680 “Spese per il rimborso a IN.VA s.p.a. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità.
6. di prenotare per gli anni 2020 e 2021, la somma di euro 900.000,00 (novecentomila/00) per ciascun anno, nel modo seguente:
- euro 373.000,00 (trecentosettantatremila/00), per l'anno 2020 e per l'anno 2021, sul capitolo U0020154 “Spese per il rimborso a IN.VA. s.p.a. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di beni e servizi – quota di compartecipazione a carico della finanza locale” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 527.000,00 (cinquecentoventisettemila/00), per l'anno 2020 e per l'anno 2021, sul capitolo U0019680 “Spese per il rimborso a IN.VA. s.p.a. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità.

## **ALLEGATO N. 1 ALLA DGR N. 505 DEL 19/4/2019**

### **Linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987**

#### **Sommario**

PREMESSA.....	2
FUNZIONI DELLA CUC .....	4
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E DI VALUTAZIONE.....	6
COSTI DI GESTIONE DELLA CUC REGIONALE .....	7

## PREMESSA

IN.VA. s.p.a. (nel seguito IN.VA.) opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa

Gli Enti convenzionati alla CUC sono:

1. IVAT
2. Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta
3. Chambre Valdôtaine
4. A.P.S. Aosta S.p.A.
5. ARPA VdA
6. UNIVDA
7. Casa di Riposo J.B.Festaz
8. Fondazione Montagna Sicura
9. Finaosta S.p.A.
10. Arer della Valle d'Aosta
11. Struttura Valle d'Aosta
12. Office du Tourisme
13. Gal Valle d'Aosta
14. C.S.C. S.r.l.
15. Associazione Forte di Bard
16. CELVA - Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
17. AUSL della Valle d'Aosta
18. Amministrazione regionale
19. Enti Locali

Sono in attesa di convenzionarsi Chamois Servizi Srl, la FONDAZIONE CLÉMENT FILLIETROZ ONLUS, il Comitato Regionale per la gestione venatoria, la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, la Fondazione Gran Paradiso-Gran Paradis e l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso.

Nel triennio 2016-2018 l'insieme delle gare gestite dalla CUC, articolato per Ente, è il seguente:

	Gare pubblicate	di cui Regione	di cui EELL	di cui AUSL	di cui altri enti
2018	166	47	96	13	10
		28%	58%	8%	6%
2017	194	42	130	9	13
		22%	67%	5%	7%
2016	194	51	116	11	16
		26%	60%	6%	8%
		25%	65%	5%	5%
MEDIE	184,67	46,67	114,00	11,00	13,00
		25%	62%	6%	7%



## FUNZIONI DELLA CUC

IN.VA. deve svolgere, nei confronti dei soggetti convenzionati, le seguenti attività:

- a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione e il CPEL, i bisogni degli Enti convenzionati, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure. IN.VA. mette a disposizione dei soggetti convenzionati i seguenti servizi integrati:
  - **Sistema regionale delle Convenzioni:** per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili, IN.VA. provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro. IN.VA. negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da IN.VA.. IN.VA., attraverso il Responsabile unico del procedimento o altra figura interna, svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle convenzioni-quadro. A tali fini, per ciascuna convenzione, attiva uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli minimi di servizio e della qualità attesa per le forniture e i servizi programmati attraverso attività di progettazione dei contenuti, della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati, e dei livelli qualitativi attesi. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali
  - **Albo on line dei fornitori:** istituendo e gestendo l'Albo on line dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, ex articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016. All'Albo on line possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche, gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'Albo on line dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate. Gli Enti convenzionati possono attingere all'Albo on line per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. IN.VA. predispose un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo on line dei fornitori.
  - **Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.)** attraverso il quale gli Enti convenzionati, anche in funzione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria da operatori economici abilitati. IN.VA. deve assicurare un adeguato supporto in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo degli strumenti di acquisizione disponibili nel M.E.V.A. agli Enti convenzionati. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.
  - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA** per la gestione completamente telematica delle procedure di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC . Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non

autorizzati o i trattamenti non consentiti. Il sistema deve operare nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

- b) **Soggetto aggregatore** di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014: per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori.

IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore indicato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014:

a. individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in collaborazione con gli Enti convenzionati, da inserire in uno specifico Piano delle iniziative di acquisto aggregato predisposto in collaborazione con i gli Enti convenzionati interessati;

b. provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

c. informa gli Enti convenzionati, circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori e annualmente relaziona ad essi secondo le modalità di cui all'articolo 24, sulle attività svolte;

d. propone la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo e di rafforzamento dell'azione amministrativa;

Il direttore generale di IN.VA. rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

Le modalità di utilizzo delle eventuali quote del Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, destinate a IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Valle d'Aosta, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

- c) **Stazione unica appaltante** curando la gestione delle procedure di gara dei singoli Enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

## **ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E DI VALUTAZIONE**

Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi indicati in Premessa, IN.VA., unitamente ai soggetti convenzionati, deve strutturare un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione delle attività svolte per l'attuazione delle funzioni assegnate.

IN.VA. è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo di monitoraggio che consenta la raccolta periodica di dati e di informazioni sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività svolte. In particolare deve essere reso disponibile agli enti associati, entro un anno, un insieme di informazioni relative alle procedure di gara gestite per conto dell'ente medesimo, attraverso adeguati strumenti telematici. La sintesi dei dati di monitoraggio deve essere presentata ad ogni rendicontazione.

IN.VA. deve presentare un report di valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'anno in termini di performance, analizzando in particolare il livello di servizio/livello di soddisfazione degli enti aderenti, i risultati in termini di cost saving, la tempistica di esecuzione ed il livello di competizione delle gare, le azioni per la centralizzazione svolte e le criticità rilevate, nonché le azioni poste in essere per farvi fronte. La relazione deve anche indicare azioni di rafforzamento, di miglioramento e di sviluppo da porre in essere per l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi.

Nell'ambito delle convenzioni IN.VA. deve attivare uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli minimi di servizio e della qualità attesa per le forniture e i servizi programmati attraverso attività di progettazione dei contenuti, della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati, e dei livelli qualitativi attesi. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali.

La valutazione dell'impatto e dell'efficacia dell'azione di IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza e di Soggetto aggregatore, è assegnata al Comitato tecnico paritetico composto da:

- a) Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- b) Coordinatore del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali;
- c) Sovrintendente agli studi;
- d) Segretario generale del Comune di Aosta;
- e) Due rappresentanti del CPEL;
- e) Direttore generale di IN.VA.;
- f) Un rappresentante dell'AUSL;

o loro sostituti e il coordinamento del Comitato è attribuita al Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

Le singole convenzioni con gli enti associati devono definire le modalità di rendicontazione delle attività svolte per ciascun soggetto.

## COSTI DI GESTIONE DELLA CUC REGIONALE

In tabella n. 1 sono indicati i costi sostenuti da IN.VA. per la gestione della CUC e i finanziamenti dei diversi enti convenzionati.

Sulla base dei dati storici, le spese di funzionamento della CUC sono previste in euro 950.000,00 l'anno per il 2019 e 2020, aumentato a euro 1.159.000 per oneri di I.V.A.:

SPESA	Costi CUC
Costo del personale	700.000,00
Formazione	20.000,00
Gestione e manutenzione sistemi	100.000,00
Altri costi (trasferte, ANAC, pubblicazioni...)	25.000,00
Costi indiretti (incidenza 15%)	105.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>950.000,00</b>

Sono escluse le spese per la gestione delle singole procedure di gara su delega relative ad ogni singolo appalto; in questi casi le relative spese, quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., sono anticipate da IN.VA., e saranno rimborsate a IN.VA. dagli Enti convenzionati sulla base di idonea rendicontazione.

Poiché tutte le spese sostenute da IN.VA. per l'esercizio delle funzioni di CUC devono essere rendicontate alla Regione a costi reali, la previsione di cui sopra è da verificare in occasione della rendicontazione annuale dei costi sostenuti ed è anche aggiornabile in relazione a specifiche motivazioni o nuovi servizi richiesti.

I costi sostenuti dalla CUC vanno ripartiti tra gli enti convenzionati che usufruiscono dei servizi della CUC stessa.

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, i Comuni partecipano alle spese di funzionamento di IN.VA., nella sua qualità di centrale unica di committenza, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge

Per la ripartizione dei costi si può tenere conto:

- dei costi sostenuti da IN.VA. per la gestione dei servizi relativi al M.E.V.A. e segreteria (euro 200.000), alle Convenzioni (euro 50.000), alla Piattaforma telematica (euro 100.000) per un importo complessivo di euro 350.000, iva esclusa;
- dei costi connessi al personale che gestisce le singole gare pari a 495.000 euro, I.V.A. esclusa;
- dei costi indiretti, valutati pari al 15% dei costi del personale, per 105.000 euro, I.V.A. esclusa.

Tali costi sono ripartiti tra gli enti convenzionati nel modo seguente (tenendo anche conto dei costi sostenuti dai piccoli Enti che generano un carico di lavoro minimo alla CUC):

- i costi di cui al punto a), che garantiscono la funzionalità delle strutture di base, sono poste a carico del sistema Regione/Enti Locali con una quota simbolica del 2,6% a carico degli altri Enti, per un importo di euro 9.100;
- i costi di cui ai punti b) e c) sono ripartiti in modo proporzionale al carico medio di lavoro generato tra il sistema Regione/Enti locali (per una quota pari all'87%) e gli altri Enti (pari al 13%).

Si ottiene così la seguente ripartizione dei costi:

- AUSL + altri Enti 78.000 euro (quota punti b e c) + 9.100 euro (quota punto a); il numero di altri Enti già convenzionati o che hanno richiesto di convenzionarsi ammonta a 21. Se per

loro si conferma l'importo degli scorsi anni, pari a euro 2.500, si arriva ad un totale di euro 52.500 elevati a euro 64.050 per oneri di I.V.A.; in capo a AUSL rimangono pertanto euro 34.600, elevati a euro 42.212 per oneri di I.V.A.;

- 2) Regione + Enti Locali 340.900 euro (punto a) + 522.000 euro (quota punti b e c) per un totale di 862.900 euro, elevati a euro 1.052.738 per oneri di I.V.A., di cui euro 900.000 a carico del bilancio regionale e euro 152.738 a carico dei finanziamenti per i soggetti aggregatori. Tali fondi sono ancora disponibili per le annualità 2019 e 2020 e derivano dalle assegnazioni per il 2016 e il 2017 pari rispettivamente a euro 153.033,27 ed euro 57.102,76 e a euro 210.467,07. Per il 2018 si è in attesa della comunicazione ufficiale del riparto

**Tabella n. 1 - Spesa sostenuta per l'espletamento delle funzioni di CUC/Soggetto aggregatore negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (previsione)**

SPESA	ANNO 2015			ANNO 2016		
	Costi CUC	Costi SA	TOTALE	Costi CUC	Costi SA	TOTALE
Costo del personale	592.938,73		<b>592.938,73</b>	580.984,19	12.454,23	<b>593.438,42</b>
Formazione			-		598,00	<b>598,00</b>
Gestione e manutenzione sistemi	23.000,00		<b>23.000,00</b>	27.440,00		<b>27.440,00</b>
Servizi di consulenza e assistenza			-			-
Remunerazione altri SSAA			-			-
Altri costi (trasferte, ANAC, pubblicazioni...)	23.644,09	8.865,99	<b>32.510,08</b>	5.759,40	5.474,87	<b>11.234,27</b>
Costi indiretti (incidenza 15%)			-	85.623,98		<b>85.623,98</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>639.582,82</b>	<b>8.865,99</b>	<b>648.448,81</b>	<b>699.807,57</b>	<b>18.527,10</b>	<b>718.334,67</b>

SPESA	ANNO 2017			ANNO 2018 (previsione)		
	Costi CUC	Costi SA	TOTALE	Costi CUC	Costi SA	TOTALE
Costo del personale	593.590,38	68.879,47	<b>662.469,85</b>	400.000,00	300.000,00	<b>700.000,00</b>
Formazione		19.160,21	<b>19.160,21</b>		8.000,00	<b>8.000,00</b>
Gestione e manutenzione sistemi	24.739,07	22.580,00	<b>47.319,07</b>	23.220,00	23.780,00	<b>47.000,00</b>
Servizi di consulenza e assistenza			-			-
Remunerazione altri SSAA			-			-
Altri costi (trasferte, ANAC, pubblicazioni...)	10.615,54	12.654,29	<b>23.269,83</b>	10.000,00	15.000,00	<b>25.000,00</b>
Costi indiretti (incidenza 15%)	87.307,70		<b>87.307,70</b>	60.000,00	45.000,00	<b>105.000,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>716.252,68</b>	<b>123.273,97</b>	<b>839.526,65</b>	<b>493.220,00</b>	<b>391.780,00</b>	<b>885.000,00</b>

FONTI	ANNO 2015			ANNO 2016		
	Ricavi	Fondo	TOTALE	Ricavi	Fondo	TOTALE
Utilizzo Fondo SA 2015		8.865,99	<b>8.865,99</b>		18.527,10	<b>18.527,10</b>
Utilizzo Fondo SA 2016			-			-
Impegno RAVDA	350.000,00		<b>350.000,00</b>	350.000,00		<b>350.000,00</b>
Impegno RAVDA (Finanza locale)	375.000,00		<b>375.000,00</b>	300.000,00		<b>300.000,00</b>
Impegno USL	10.000,00		<b>10.000,00</b>	20.000,00		<b>20.000,00</b>
Impegno altri enti convenzionati	10.833,32		<b>10.833,32</b>	17.500,00		<b>17.500,00</b>
Applicazione soccorso istruttorio			-	12.793,21		<b>12.793,21</b>
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA</b>	<b>745.833,32</b>	<b>8.865,99</b>	<b>754.699,31</b>	<b>700.293,21</b>	<b>18.527,10</b>	<b>718.820,31</b>

FONTI	ANNO 2017			ANNO 2018 (previsione)		
	Ricavi	Fondo	TOTALE	Ricavi	Fondo	TOTALE
Utilizzo Fondo SA 2015		123.273,97	<b>123.273,97</b>		39.809,13	<b>39.809,13</b>
Utilizzo Fondo SA 2016			-		348.129,39	<b>348.129,39</b>
Impegno RAVDA	350.000,00		<b>350.000,00</b>	135.323,77		<b>135.323,77</b>
Impegno RAVDA (Finanza locale)	305.737,70		<b>305.737,70</b>	305.737,70		<b>305.737,70</b>
Impegno USL	30.800,00		<b>30.800,00</b>	26.000,00		<b>26.000,00</b>
Impegno altri enti convenzionati	27.500,00		<b>27.500,00</b>	30.000,00		<b>30.000,00</b>
Applicazione soccorso istruttorio	2.763,35		<b>2.763,35</b>			-
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA</b>	<b>716.801,05</b>	<b>123.273,97</b>	<b>840.075,02</b>	<b>497.061,48</b>	<b>387.938,52</b>	<b>885.000,00</b>

NOTE:

1. Le fonti in eccesso relative all'anno 2015, riportate in tabella, sono state utilizzate per coprire la maggior spesa sostenuta per l'espletamento delle funzioni di CUC nell'anno 2014
2. La spesa 2017 è stata calcolata sulla base dei costi consuntivi del periodo gennaio-agosto, a cui è stata sommata una stima di spesa relativa all'ultimo quadrimestre
3. Il fondo 2015 è stato impiegato per le sole funzioni declinate nella deliberazione della Giunta Regionale, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto
4. Le regole di destinazione del fondo 2016 dovranno contemplare nuove voci di spesa quali remunerazione del personale impiegato per l'attività di Soggetto Aggregatore e remunerazione altri SSAA
5. Relativamente alla voce remunerazione altri SSAA si segnala che nel 2017 è stata sottoscritta apposita convenzione con SCR Piemonte per consentire all'AUSL della Valle d'Aosta di aderire alle iniziative del SA Piemontese
6. La spesa di cui al punto 5 se riferita a gare aventi per oggetto le categorie merceologiche del DPCM sarà coperta con il fondo, diversamente sarà oggetto di recupero in capo all'AUSL della Valle d'Aosta
7. La previsione di costo 2018 del personale SA (Euro 100.000) tiene conto dell'inserimento di n. 1 risorsa aggiuntiva
8. La gestione e manutenzione sistemi SA 2018 tiene conto dell'investimento per informatizzare i processi di gestione dei controlli
9. Nel 2018 si ipotizza l'attivazione di consulenze a supporto dell'AUSL della Valle d'Aosta e mirate alla predisposizione e al controllo dei capitoli tecnici relativi alle categorie merceologiche del DPCM
10. Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa. I conseguenti impegni di spesa in capo alle singole amministrazioni dovranno essere calcolati applicando la maggiorazione del 22% (iva attualmente vigente)



## **ALLEGATO N. 2 ALLA DGR N. 505 del 19/4/2019**

### **Istituzione del Comitato tecnico paritetico**

#### **Sommario**

FUNZIONI DEL COMITATO .....	2
COMPOSIZIONE DEL COMITATO .....	2
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO .....	2

## **FUNZIONI DEL COMITATO**

Il Comitato tecnico paritetico svolge le seguenti funzioni:

- 1) Monitora e controlla le attività svolte dalla CUC per gli Enti convenzionati e per l'esercizio associato delle funzioni di acquisizione di beni e di servizi, analizzando in particolare il livello di servizio/livello di soddisfazione degli enti aderenti, i risultati in termini di cost saving, l'economicità dei servizi svolti, la tempistica di esecuzione ed il livello di competizione delle gare;
- 2) Valuta i risultati conseguiti da IN.VA. in termini di performance rispetto a tutte le funzioni svolte dalla CUC stessa;
- 3) Individua azioni di rafforzamento, di miglioramento e di sviluppo da porre in essere per l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi;
- 4) Propone modifiche alle convenzioni e alle funzioni della CUC.

## **COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

Ai fini di valutare l'impatto e l'efficacia dell'azione di IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza e di Soggetto aggregatore, è costituito un Comitato tecnico paritetico composto da:

- a) Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- b) Coordinatore del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali;
- c) Sovrintendente agli studi;
- d) Segretario generale del Comune di Aosta;
- e) Due rappresentanti del CPEL;
- e) Direttore generale di IN.VA.;
- f) Un rappresentante dell'AUSL;

o loro sostituti e il coordinamento del Comitato è attribuito al Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

Il comitato tecnico può essere integrato da altri rappresentati degli Enti convenzionati.

## **FUNZIONAMENTO DEL COMITATO**

Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno e può essere convocato in qualsiasi momento, su iniziativa congiunta o di uno solo dei suoi componenti, al fine di esaminare l'andamento dell'attività di IN.VA., anche con riferimento all'efficacia in termini di funzionalità ed economicità dei servizi espletati.

Il comitato tecnico può formulare anche proposte per la riorganizzazione delle funzioni della CUC e di modifica della convenzione disciplinante le funzioni della CUC.

La segreteria del comitato tecnico è assicurata dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

## ALLEGATO N. 3 ALLA DGR N. 505 del 19/4/2019

### Schema di convenzione tipo

## CONVENZIONE ENTE E CUC DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

TRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di seguito ENTE CONVENZIONATO), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E

la società IN.VA. s.p.a. (di seguito "IN.VA."), con sede in Brissogne - Loc. L'Île- Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

#### richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, in particolare:

- all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
- all'articolo 37:
  - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";
  - comma 2, "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti*

*telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice”;*

- *comma 4, “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;  
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;*

- *all’articolo 38, comma 1 “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)” che all’articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni) - come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 -dispone:

- *al comma 1, l’attribuzione ad IN.VA. s.p.a. delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);*
- *al comma 2, che ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l’acquisizione di beni e servizi, della società IN.VA. S.p.A. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);*
- *al comma 3, che i Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN.VA. s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006;*
- *al comma 4, che dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");*

- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 che ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a. per l'acquisizione di servizi e forniture;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/ 2015 con cui IN.VA. S.p.A. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;

premesse

- che IN.VA. opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:
  - promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
  - offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
  - consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa;
- che l'obbligo di centralizzare le procedure di acquisto previsto dal decreto legislativo 50/2016 si applica anche xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- che i rapporti tra INV A e XXXXXXXX sono disciplinati da apposita convenzione.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto della convenzione**

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra l'ENTE CONVENZIONATO e IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.
2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società IN.VA. delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 81/1987.

### **Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione**

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità. La Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, le precedenti convenzioni.
2. L'ENTE CONVENZIONATO può recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad INVA entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

## **CAPO I – FUNZIONI**

### **Articolo 4 - Attività della CUC**

1. INVA svolge, nei confronti dell'ENTE CONVENZIONATO, le seguenti attività:
  - a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione e l'ENTE CONVENZIONATO, i bisogni, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure.
  - b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
  - c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara per le quali l'ENTE CONVENZIONATO ne faccia richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

### **Articolo 5 – Programmazione**

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, nonché la programmazione delle attività da parte di IN.VA., l'ENTE CONVENZIONATO trasmette ad IN.VA. entro 30 giorni dalla loro approvazione:
  - a. l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione biennale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016 ove previsto dalla normativa;
  - b. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvato ai sensi del medesimo articolo 21, ove previsto dalla normativa.
2. L'ENTE CONVENZIONATO si impegna a trasmettere ad IN.VA., unitamente al Programma biennale, anche l'elenco degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati l'anno precedente.

## **CAPO II – CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI**

### **Articolo 6 – Centralizzazione degli acquisti**

1. IN.VA. mette a disposizione dell'ENTE CONVENZIONATO i seguenti servizi integrati:
  - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
  - **Albo on line dei fornitori;**
  - **Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.);**
  - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA** per la gestione completamente telematica delle procedure di gara;

### **Articolo 7 - Sistema regionale delle Convenzioni**

1. IN.VA. nelle sue funzioni di Centrale di committenza anche per altri Enti provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di

convenzioni-quadro per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili.

2. IN.VA. negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da IN.VA..
4. IN.VA., attraverso il Responsabile unico del procedimento o altra figura interna, svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle convenzioni-quadro. A tali fini, per ciascuna convenzione, attiva uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli di servizio e sulla qualità delle forniture e dei servizi stabiliti alla progettazione dei contenuti della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali.

#### **Articolo 8 - Albo *on line* dei fornitori**

1. IN.VA. provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, ex articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, possono attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. IN.VA. si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche, gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.
5. IN.VA. predispone un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.

#### **Articolo 9 – Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.)**

1. INVA gestisce il Mercato Elettronico della Valle d'Aosta attraverso il quale gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, anche in funzione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria da operatori economici abilitati.
2. Gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, si avvalgono del supporto di IN.VA. in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo degli strumenti di acquisizione disponibili nel M.E.V.A..
3. IN.VA. si impegna ad attivare tempestivamente sul M.E.V.A. i bandi riferiti a categorie merceologiche di particolare interesse per gli Enti convenzionati.
4. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

#### **Articolo 10 - Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per la gestione telematica delle procedure di gara**

1. Il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che IN.VA. mette a disposizione degli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.

2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

### **CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE**

#### **Articolo 11 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara**

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione gestiti da IN.VA. s.p.a., da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, su specifica richiesta dell'ENTE CONVENZIONATO, IN.VA. cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione.
2. L'ENTE CONVENZIONATO inoltra a IN.VA., entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno successivo. Nell'elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'ENTE CONVENZIONATO è tenuta a comunicare tempestivamente ad IN.VA. le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da IN.VA. previo accordo con l'ENTE CONVENZIONATO sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.
5. IN.VA. struttura il processo di gestione della gara in modo da assicurarne uno svolgimento efficiente e rapido articolato su:
  - a) una fase di eventuale concertazione pre-gara, volto a definire unitamente al RUP dell'ENTE CONVENZIONATO i contenuti dei documenti di gara;
  - b) una fase di avvio formale della procedura di gara attraverso la presentazione di un modulo di richiesta, di cui all'articolo 14, e di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara, che viene esaminata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvedendo, se necessario, alla eventuale richiesta di integrazione documentale;
  - c) una fase di presa in gara e avvio del procedimento di gara entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di presa in carico.
6. Le modalità operative di gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e di erogazione dei servizi di stazione appaltante da parte di IN.VA., nella fase di concertazione pre-gara e gestione diretta delle attività di gara, nonché la documentazione da trasmettere a IN.VA., assunta nel rispetto della normativa vigente, sono disciplinati da uno specifico Regolamento.
7. Per tutti gli appalti relativi a servizi o forniture, per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione, demandati a IN.VA., nell'ambito della disciplina dell'Ente relativa all'incentivo per funzioni tecniche, prevista dall'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016, l'ENTE CONVENZIONATO individua l'eventuale quota da destinare al personale della CUC.



## **Articolo 12 - Obblighi dell'Ente convenzionato**

1. L'ENTE CONVENZIONATO adotta la determina a contrarre nella quale devono essere obbligatoriamente indicati, tra gli altri elementi essenziali, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa) e il tipo di procedura da adottare. Con la determina a contrarre l'ENTE CONVENZIONATO deve inoltre deliberare i corrispettivi, di cui all'articolo 21 dovuti a IN.VA. per la gestione della gara, gli stanziamenti previsti a copertura delle spese che verranno anticipate da IN.VA., quali pubblicazioni e/o compensi a commissari, nonché la destinazione ad un apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al comma 7 dell'articolo 11.
2. L'ENTE CONVENZIONATO provvede alla stipulazione del contratto.
3. A decorrere dalla data di comunicazione di chiusura del procedimento di gara, contenente i documenti di cui al seguente articolo 14, comma 3, tutti i rapporti giuridici, derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'ENTE CONVENZIONATO.

## **Articolo 13 – Responsabile Unico del Procedimento**

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'Ente convenzionato.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (ove previsto). Nell'ambito della procedura di affidamento il R.U.P. fornisce al Responsabile del subprocedimento di cui al punto 4) tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali quesiti che riguardano gli argomenti del presente punto, anche in sede di contenzioso.
4. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura IN.VA. è tenuta a comunicare all'ENTE CONVENZIONATO il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990.
5. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e il Responsabile del subprocedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.
6. E' in capo al Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, la verifica sulla congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

## **Articolo 14 - Obblighi di IN.VA.**

1. IN.VA. procede, nei termini previsti dall'articolo 11, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
  - a) collabora, se richiesto dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
  - b) segnala eventuali anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa dagli Enti convenzionati, al fine di predisporre gli atti di gara;
  - c) predispone il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente;
  - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;

- e) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d. lgs. 50/2016 e dal regolamento di cui all'articolo 15;
  - f) formula la proposta di aggiudicazione e provvede all'aggiudicazione;
  - g) cura gli adempimenti relativi alle richieste di accesso agli atti della procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti durante lo svolgimento della procedura di affidamento fornendo, in collaborazione con l'Ente convenzionato, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
2. IN.VA. informa costantemente l'ENTE CONVENZIONATO di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
  3. IN.VA., completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
  4. IN.VA. provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
  5. Qualora emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è dell'Ente convenzionato o di INVA s.p.a. a seconda della fase della procedura in cui si deve intervenire.

#### **Articolo 15 - Commissione giudicatrice**

1. Per le nomine delle commissioni si rinvia alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'ANAC in materia e ad uno specifico Regolamento.
2. Nelle more della costituzione degli albi dei commissari come indicato al comma 1, si applica la regolamentazione prevista dal Regolamento "NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CUC".

### **CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE**

#### **Articolo 16 – Funzioni di IN.VA.**

1. IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore:
  - a. individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in collaborazione con l'ENTE CONVENZIONATO, da inserire in uno specifico Piano delle iniziative di acquisto aggregato predisposto in collaborazione con i gli Enti convenzionati interessati;
  - b. provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
  - c. informa l'ENTE CONVENZIONATO circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori e annualmente relaziona ad essi sulle attività svolte e propone la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo e di rafforzamento dell'azione amministrativa;
2. Il direttore generale di IN.VA. rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

#### **Articolo 17 – Collaborazione nell'attività del Soggetto aggregatore**

1. L'ENTE CONVENZIONATO collabora con IN.VA. nelle attività di raccolta dati e degli studi finalizzati al dimensionamento dei fabbisogni, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del Tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 66/2014, INVA, in qualità di Soggetto aggregatore.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI**

### **Articolo 18 – Contenzioso**

1. Per le procedure di gara gestite da IN.VA. in qualità di Stazione Unica Appaltante le spese legali e giudiziarie relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono a carico:
  - a. di IN.VA. quando derivano da cause riconducibili alla conduzione della procedura di affidamento e a scelte gestionali effettuate da IN.VA. stessa;
  - b. dell'ENTE CONVENZIONATO per tutte le cause riconducibili alle scelte discrezionali operate nell'impostazione delle caratteristiche del servizio o bene da acquisire e della gara richiesta a IN.VA., anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 13 punto 3 e saranno rimborsate ad IN.VA..

Nel caso di motivazioni imputabili ad IN.VA. e all'ENTE CONVENZIONATO, la ripartizione delle spese sarà concordata tra le parti.

2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che l'ENTE CONVENZIONATO abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra l'ENTE CONVENZIONATO e IN.VA.. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata dall'ENTE CONVENZIONATO e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
3. IN.VA. e l'ENTE CONVENZIONATO procedono alla disamina congiunta del preavviso di ricorso e di ogni determinazione utile in merito.
4. IN.VA. è tenuta al recupero, nei confronti della controparte, ove soccombente, delle eventuali spese legali riconosciute dal giudice e conseguentemente rimetterle/versare gli importi recuperati da sentenza all'ENTE CONVENZIONATO.
5. IN.VA. cura autonomamente i contenziosi insorti nelle procedure di gara finalizzate all'attivazione di convenzioni e/o accordi quadro a favore di tutti gli Enti convenzionati.

### **Articolo 19 – Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra ENTE CONVENZIONATO e IN.VA. avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

### **Articolo 20 Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

1. IN.VA. mantiene adeguati rapporti con l'ENTE CONVENZIONATO al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.
2. IN.VA. cura la compilazione delle schede di propria competenza presenti nel dossier gara dell'Osservatorio regionale fino alla fase di aggiudicazione.

### **Articolo 21 – Corrispettivi e controlli di spesa**

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore l'ENTE CONVENZIONATO corrisponde a IN.VA. una quota fissa di euro 2.500,00, I.V.A. esclusa, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le spese anticipate da IN.VA. quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., saranno riconosciute a IN.VA. dall'ENTE CONVENZIONATO sulla base di idonea rendicontazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

### **Articolo 22 – Monitoraggio e valutazione**

1. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse e il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione:

- a. IN.VA. è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo di monitoraggio attraverso la raccolta in continuo di dati e informazioni sull'andamento delle attività previste dalla Convenzione sotto i profili fisico, procedurale e finanziario. In particolare IN.VA. si impegna a rendere disponibile all'ENTE CONVENZIONATO, entro un anno, le informazioni relative alle procedure di gara gestite per conto dell'ente medesimo, attraverso adeguati strumenti telematici;
  - b. IN.VA. definisce un report di valutazione annuale da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno che analizza i livelli di servizio resi, le tempistiche, le criticità e i costi sostenuti, valuta i risultati conseguiti nell'anno in termini di performance e propone le azioni di miglioramento da implementare.
2. Tutti i dati di cui al punto 1 devono essere resi disponibili all'ENTE CONVENZIONATO.

### **Articolo 23 – Trattamento dei dati**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come novellato dal d. lgs. 101/2018, durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento citato, gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale responsabile del trattamento dei dati.

### **Articolo 24 – Controversie**

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

### **Articolo 25 - Adeguamento dinamico della Convenzione**

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d. lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente gli appalti e i contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

### **Articolo 26 - Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico di IN.VA. e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per IN.VA. s.p.a.  
Il Direttore Generale  
(Enrico ZANELLA)

**CONVENZIONE TRA REGIONE, CPEL E CUC DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE**

**TRA**

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica Stefano Borrello, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito CPEL), con sede in Aosta - Piazza Narbonne n. 16, codice fiscale 91045290078, nella persona del Presidente Franco Manes, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, essendo a ciò autorizzato in forza del parere dell'Assemblea del CPEL del 9 aprile 2019

**E**

la società IN.VA. s.p.a. (di seguito "IN.VA."), con sede in Brissogne - Loc. L'Île- Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**richiamati:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, in particolare:
  - all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
  - all'articolo 37:
    - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";
    - comma 2, "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria*

*qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice”;*

➤ comma 4, *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

*a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

*b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*

*c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;*

- all'articolo 38, comma 1 *“Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”* che all'articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni) - come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 -dispone:

➤ al comma 1, l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a. delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

➤ al comma 2, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società IN.VA. s.p.a. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

➤ al comma 3, che i Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN.VA. s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell'articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006;

➤ al comma 4, che dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

➤ al comma 5 che i Comuni partecipano alle spese di funzionamento di IN.VA. s.p.a., nella sua qualità di centrale unica di committenza, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge e che i rapporti tra IN.VA. s.p.a. e gli enti interessati sono disciplinati da

apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con IN.VA. s.p.a. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), che ha istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) quale organismo di rappresentanza degli Enti locali della Valle d'Aosta, con compiti di valutazione e proposta in ordine alle tematiche di interesse generale degli Enti locali.  
In particolare, ai sensi dell'articolo 67 di tale legge regionale, la Regione e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del CPEL;
- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 che ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a. per l'acquisizione di servizi e forniture;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/ 2015 con cui IN.VA. s.p.a. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;
- la deliberazione della Giunta regionale n. xxxx del xxxxxxxx,;

premesso

- che IN.VA. opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:
  - promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
  - offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
  - consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa
- che i rapporti tra IN.VA. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con IN.VA. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).

2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto della convenzione**

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, gli Enti locali e IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.
2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società IN.VA. delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 81/1987.
3. La presente Convenzione si applica anche alla Presidenza del Consiglio regionale e alle sue strutture.

### **Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione**

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità. La Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, le precedenti convenzioni.
2. La Regione e gli Enti locali possono recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad IN.VA. entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

### **Articolo 4 – Modalità di adesione degli Enti locali**

1. Gli Enti locali comunicano l'adesione alla Convenzione entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

## **CAPO I – FUNZIONI**

### **Articolo 5 - Attività della CUC**

1. IN.VA. svolge, nei confronti dei soggetti convenzionati, le seguenti attività:
  - a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione e il CPEL, i bisogni degli Enti convenzionati, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure.
  - b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
  - c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara dei singoli Enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

### **Articolo 6 – Programmazione**

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, nonché la programmazione delle attività da parte di IN.VA., gli Enti convenzionati trasmettono a IN.VA. entro 30 giorni dalla loro approvazione:
  - a. l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016;
  - b. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvato ai sensi del medesimo articolo 21 ove previsto dalla normativa.

## **CAPO II – CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI**

### **Articolo 7 – Centralizzazione degli acquisti**

1. INVA mette a disposizione dei soggetti convenzionati i seguenti servizi integrati:
  - **Sistema regionale delle Convenzioni;**



- **Albo on line dei fornitori;**
  - **Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.);**
  - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA** per la gestione completamente telematica delle procedure di gara;
2. Sulla base dei programmi pervenuti di cui all'articolo 6 e all'analisi degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro dell'anno precedente, IN.VA. predispone annualmente un programma di possibili acquisizioni che possono essere soddisfatte ricorrendo al sistema regionale delle Convenzioni, all'albo on line dei fornitori e al Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.). Il programma deve anche definire le modalità di monitoraggio, di controllo e di valutazione da concordare con gli Enti convenzionati.
  3. Gli Enti convenzionati si impegnano a trasmettere ad IN.VA., unitamente al Programma biennale, anche l'elenco degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati l'anno precedente e, se effettuata, anche la ricognizione degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro.
  4. Ai sensi dell'articolo 24, IN.VA. riferisce quadrimestralmente, in relazione alle tempistiche di cui all'articolo 23, sulle azioni di centralizzazione svolte, sull'attuazione del programma di cui al comma 2, sulle criticità rilevate (compreso quanto previsto all'articolo 8 comma 4) e sulle azioni poste in essere per farvi fronte. La relazione relativa al terzo quadrimestre deve anche indicare azioni di rafforzamento, di miglioramento e di sviluppo da porre in essere per l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi.
  5. Il programma delle possibili acquisizioni di cui al comma 2 e le proposte di cui al comma 4 sono presentate agli Enti convenzionati, secondo le modalità dell'articolo 23, per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **Articolo 8 - Sistema regionale delle Convenzioni**

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili, IN.VA. provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro.
2. IN.VA. negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da IN.VA..
4. IN.VA., attraverso il Responsabile unico del procedimento o altra figura interna, svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle convenzioni-quadro. A tali fini, per ciascuna convenzione, attiva uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli minimi di servizio e della qualità attesa per le forniture e i servizi programmati attraverso attività di progettazione dei contenuti, della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati, e dei livelli qualitativi attesi.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali.

#### **Articolo 9 - Albo on line dei fornitori**

1. IN.VA. provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, ex articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli Enti convenzionati possono attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. IN.VA. si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.

5. IN.VA. predisporre un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.

#### **Articolo 10 – Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.)**

1. IN.VA. gestisce il Mercato Elettronico della Valle d'Aosta attraverso il quale gli Enti convenzionati, anche in funzione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria da operatori economici abilitati.
2. Gli Enti convenzionati si avvalgono del supporto di IN.VA. in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo degli strumenti di acquisizione disponibili nel M.E.V.A..
3. IN.VA. si impegna ad attivare tempestivamente sul M.E.V.A. i bandi riferiti a categorie merceologiche di particolare interesse per gli Enti convenzionati.
4. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

#### **Articolo 11 - Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per la gestione telematica delle procedure di gara**

1. Il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che IN.VA. mette a disposizione degli Enti convenzionati consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.
2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679e al D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

### **CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE**

#### **Articolo 12 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara**

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione gestiti da IN.VA. S.p.A., da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, su specifica richiesta degli Enti convenzionati, IN.VA. cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione.
2. Gli Enti convenzionati inoltrano a IN.VA., entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno successivo. Nell'elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Gli Enti convenzionati sono tenuti a comunicare tempestivamente ad IN.VA. le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da IN.VA. previo accordo con gli Enti convenzionati sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.
5. IN.VA. struttura il processo di gestione della gara in modo da assicurarne uno svolgimento efficiente e rapido articolato su:

- a) una fase di eventuale concertazione pre-gara, volto a definire unitamente al RUP dell'Ente convenzionato i contenuti dei documenti di gara;
  - b) una fase di avvio formale della procedura di gara attraverso la presentazione di un modulo di richiesta, di cui all'articolo 14, e di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara, che viene esaminata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvedendo, se necessario, alla eventuale richiesta di integrazione documentale;
  - c) una fase di presa in gara e avvio del procedimento di gara entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di presa in carico.
6. Le modalità operative di gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e di erogazione dei servizi di stazione appaltante da parte di IN.VA., nella fase di concertazione pre-gara e gestione diretta delle attività di gara, nonché la documentazione da trasmettere a IN.VA., assunta nel rispetto della normativa vigente, sono disciplinati da uno specifico Regolamento.
  7. Per tutti gli appalti relativi a servizi o forniture, per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione, demandati a IN.VA., nell'ambito della disciplina dell'Ente relativa all'incentivo per funzioni tecniche, prevista dall'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016, l'Ente convenzionato individua l'eventuale quota da destinare al personale della CUC.
  8. Ai sensi dell'articolo 24, entro il 28 febbraio di ogni anno, IN.VA. riferisce agli Enti convenzionati per tramite del CPEL sulle attività svolte in qualità di Stazione appaltante, sulle criticità rilevate e sulle azioni poste in essere per farvi fronte, proponendo azioni di miglioramento e di sviluppo da porre in essere.

### **Articolo 13 - Obblighi dell'Ente convenzionato**

1. L'Ente convenzionato adotta la determina a contrarre nella quale devono essere obbligatoriamente indicati, tra gli altri elementi essenziali, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa) e il tipo di procedura da adottare. Con la determina a contrarre l'Ente deve inoltre deliberare i corrispettivi, di cui all'articolo 23, dovuti a IN.VA. per la gestione della gara, gli stanziamenti previsti a copertura delle spese che verranno anticipate da IN.VA., quali pubblicazioni e/o compensi a commissari, nonché la destinazione ad un apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al comma 7 dell'art. 12, ove disposto.
2. L'Ente convenzionato provvede alla stipulazione del contratto.
3. A decorrere dalla data di comunicazione di chiusura del procedimento di gara, contenente i documenti di cui al seguente articolo 15, comma 3, tutti i rapporti giuridici, derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato.

### **Articolo 14 – Responsabile Unico del Procedimento**

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'Ente convenzionato.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (ove previsto). Nell'ambito della procedura di affidamento il R.U.P. fornisce al Responsabile del subprocedimento di cui al punto 4) tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali quesiti che riguardano gli argomenti del presente punto, anche in sede di contenzioso.
4. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura IN.VA. è tenuta a comunicare all'Ente convenzionato il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990.
5. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 e il Responsabile del subprocedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l.

241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

6. E' in capo al Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, la verifica sulla congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

#### **Articolo 15 - Obblighi di IN.VA.**

1. IN.VA. procede, nei termini previsti dall'articolo 12, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
  - a) collabora, se richiesto dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
  - b) segnala eventuali anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa dagli Enti convenzionati, al fine di predisporre gli atti di gara;
  - c) predispone il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente;
  - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;
  - e) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d.lgs. 50/2016 e dal regolamento di cui all'articolo 16;
  - f) formula la proposta di aggiudicazione e provvede all'aggiudicazione;
  - g) cura gli adempimenti relativi alle richieste di accesso agli atti della procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti durante lo svolgimento della procedura di affidamento fornendo, in collaborazione con l'Ente convenzionato, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
2. IN.VA. informa costantemente l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
3. IN.VA., completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
4. IN.VA. provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
5. Qualora emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è rispettivamente di Inva S.p.A. o dell'Ente convenzionato a seconda della fase della procedura in cui si deve intervenire

#### **Articolo 16 - Commissione giudicatrice**

1. Per le nomine delle commissioni si rinvia alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'ANAC in materia e ad uno specifico Regolamento da approvare da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della Commissione paritetica di cui alla DGR N. XXXXXXXX.
2. Nelle more della costituzione degli albi dei commissari come indicato al comma 1, si applica la regolamentazione prevista dal Regolamento "NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CUC" .

### **CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE**

#### **Articolo 17 – Funzioni di IN.VA.**

1. IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore:
  - a. individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in collaborazione con gli Enti convenzionati, da inserire in uno specifico Piano delle iniziative di acquisto aggregato predisposto in collaborazione con i gli Enti convenzionati interessati;

- b. provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
  - c. informa gli Enti convenzionati, per tramite del CPEL, circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori e annualmente relaziona ad essi secondo le modalità di cui all'articolo 24, sulle attività svolte e propone la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo e di rafforzamento dell'azione amministrativa.
2. Il direttore generale di IN.VA. rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

#### **Articolo 18 – Collaborazione nell'attività del Soggetto aggregatore**

1. Gli Enti convenzionati collaborano con IN.VA. nelle attività di raccolta dati e degli studi finalizzati al dimensionamento dei fabbisogni, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del Tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 66/2014, IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore.

#### **Articolo 19 – Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi**

1. Le modalità di utilizzo delle eventuali quote del Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, destinate a IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Valle d'Aosta, sono esaminate da parte degli Enti convenzionati secondo le modalità dell'articolo 24.

### **CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI**

#### **Articolo 20 – Contenzioso**

1. 1. Per le procedure di gara gestite da IN.VA. in qualità di Stazione Unica Appaltante le spese legali e giudiziarie relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono a carico:
  - a. di IN.VA. quando derivano da cause riconducibili alla conduzione della procedura di affidamento e a scelte gestionali effettuate da IN.VA. stessa;
  - b. dell'Ente convenzionato per tutte le cause riconducibili alle scelte discrezionali operate nell'impostazione delle caratteristiche del servizio o bene da acquisire e della gara richiesta a IN.VA., anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 14 punto 3 e saranno rimborsate ad IN.VA..Nel caso di motivazioni imputabili ad IN.VA. e all'Ente convenzionato, la ripartizione delle spese sarà concordata tra le parti.
2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che l'Ente convenzionato abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra Ente convenzionato e IN.VA.. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata dall'Ente convenzionato e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
3. IN.VA. e l'Ente convenzionato procedono alla disamina congiunta del preavviso di ricorso e di ogni determinazione utile in merito.
4. IN.VA., per il tramite dei legali incaricati, è tenuta al recupero, nei confronti della controparte, ove soccombente, delle eventuali spese legali riconosciute dal giudice e conseguentemente rimetterle/versare gli importi recuperati da sentenza all'Ente convenzionato.
5. IN.VA. cura autonomamente i contenziosi insorti nelle procedure di gara finalizzate all'attivazione di convenzioni e/o accordi quadro a favore di tutti gli Enti convenzionati.

#### **Articolo 21 – Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra Ente convenzionato e IN.VA. avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

## **Articolo 22 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

1. IN.VA. mantiene adeguati rapporti con gli Enti convenzionati al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.
2. Per gli Enti convenzionati che dichiarano di avvalersi della CUC per l'espletamento della procedura di gara, IN.VA. cura la compilazione delle schede di propria competenza presenti nel dossier gara dell'Osservatorio regionale fino alla fase di aggiudicazione.

## **Articolo 23 –Corrispettivi e controlli di spesa**

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore, la Regione corrisponde a IN.VA. una quota fissa di euro 633.333,34 per l'anno 2019 e di euro 900.000,00 l'anno per gli anni 2020 e 2021, I.V.A. inclusa, comprensiva della quota parte a carico degli Enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. Per le annualità 2021 e 2022 la quota fissa andrà ridefinita nell'ambito del Comitato paritetico in relazione alla rendicontazione dei costi sostenuti da IN.VA. nel biennio 2019-2020 e all'evoluzione dei costi stessi.
2. I corrispettivi, di cui al comma 1, saranno riconosciuti a IN.VA. quadrimestralmente in forma posticipata ad avvenuta approvazione da parte del dirigente competente della rendicontazione quadrimestrale di spesa predisposta da IN.VA. al 30 aprile, al 31 agosto e al 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
3. Le spese anticipate da IN.VA. quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., saranno riconosciute a IN.VA. dagli Enti convenzionati sulla base di idonea rendicontazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

## **Articolo 24 –Monitoraggio e valutazione**

1. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse e il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione:
  - a. IN.VA. è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo di monitoraggio, attraverso la raccolta periodica di dati e di informazioni sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività previste dalla Convenzione, concordato con gli Enti convenzionati secondo le modalità del successivo comma 4. In particolare, IN.VA. si impegna a rendere disponibile agli Enti convenzionati, entro un anno, le informazioni relative alle procedure di gara gestite per conto dell'ente medesimo, attraverso adeguati strumenti telematici; una sintesi dei dati di monitoraggio (per le grandezze che sono definite con gli Enti convenzionati secondo le modalità del comma 4) deve essere presentata ad ogni rendicontazione quadrimestrale e una sintesi annuale deve essere presentata con la terza rendicontazione quadrimestrale dell'anno;
  - b. IN.VA., unitamente agli enti convenzionati secondo le modalità del comma 4, definisce un report di valutazione annuale. Il report annuale (da presentare entro il 28 febbraio) valuta i risultati conseguiti nell'anno in termini di performance e propone le azioni di miglioramento da implementare. Il report annuale comprende quanto previsto agli articoli 8, comma 4, e 12, comma 8 ed analizza altresì il livello di servizio/livello di soddisfazione degli enti aderenti, i risultati in termini di cost saving, la tempistica di esecuzione ed il livello di competizione delle gare.
2. Tutti i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili alla Regione, per tramite del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, e agli Enti locali convenzionati, per tramite del CPEL.
3. Le attività di cui al comma 1 e la formulazione di proposte per la riorganizzazione delle funzioni della CUC e di modifica della presente convenzione, in particolare in presenza di disposizioni normative sopravvenute, sono svolte per la Regione, dal Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, che svolge anche la funzione di raccordo tra IN.VA. e le competenti strutture regionali, e per gli Enti locali, dal CPEL e dal Comune di Aosta (per i servizi ad esso erogati da IN.VA.).

4. Le attività di cui al comma 3 oltre a quanto indicato all'articolo 7, commi 4 e 5, all'articolo 12, comma 8, e agli articoli 16 e 20 sono svolte in maniera coordinata attraverso propri rappresentanti tra IN.VA., Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, CPEL e Comune di Aosta.

#### **Articolo 25 – Trattamento dei dati**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, come novellato dal d. lgs. 101/2018, durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento citato, gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale responsabile del trattamento dei dati.

#### **Articolo 26 – Controversie**

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

#### **Articolo 27 - Adeguamento dinamico della Convenzione**

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d. lgs. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

#### **Articolo 28 - Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico di IN.VA. e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta  
L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica  
(Stefano Borrello)

---

Per il Consiglio Permanente degli Enti locali  
Il Presidente  
(Franco MANES)

---

Per IN.VA. S.p.A.  
Il Direttore Generale  
(Enrico ZANELLA)

---

Data,

## ALLEGATO N. 5 ALLA DGR N. 505 DEL 19/04/2019

### CONVENZIONE AUSL REGIONE CUC DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

#### TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona dell'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta (di seguito AUSL), con sede in Aosta - via Guido Rey n. 1, codice fiscale 91001750073, nella persona del Direttore Generale Massimo Veglio, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

#### E

la società IN.VA. s.p.a. (di seguito "IN.VA."), con sede in Brissogne - Loc. L'Île- Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

#### richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, in particolare:

- all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
- all'articolo 37:
  - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";
  - comma 2, "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e*



*inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice”;*

➤ comma 4, *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

*a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

*b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*

*c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;*

- all'articolo 38, comma 1 *“Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”* che all'articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni) - come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 -dispone:

➤ al comma 1, l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a. delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

➤ al comma 2, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società IN.VA. s.p.a. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

➤ al comma 3, che i Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN.VA. s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell'articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006;

➤ al comma 4, che dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 *“Disposizioni*

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 che ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a. per l'acquisizione di servizi e forniture;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/2015 con cui IN.VA. s.p.a. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;

- la deliberazione della Giunta regionale n.....del 19 aprile 2019

premesse

- che IN.VA. opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa;

- che l'obbligo di centralizzare le procedure di acquisto previsto dal decreto legislativo 50/2016 si applica anche al settore sanitario;

- che i rapporti tra IN.VA. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto della convenzione**

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'AUSL e IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.
2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società IN.VA. delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 81/1987.

### **Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione**

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità. La Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, le precedenti convenzioni.
2. La Regione e l'AUSL possono recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad IN.VA. entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

## CAPO I – FUNZIONI

### Articolo 4 - Attività della CUC

1. IN.VA. svolge, nei confronti dell'AUSL, le seguenti attività:
  - a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione e l'AUSL, i bisogni, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure.
  - b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
  - c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara per le quali l'AUSL ne faccia richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

### Articolo 5 – Programmazione

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, nonché la programmazione delle attività da parte di IN.VA., l'AUSL trasmette ad IN.VA. entro 30 giorni dalla loro approvazione:
  - a. l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione biennale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016;
  - b. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvato ai sensi del medesimo articolo 21 ove previsto dalla normativa.

## CAPO II – CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

### Articolo 6 – Centralizzazione degli acquisti

1. IN.VA. mette a disposizione dell'AUSL i seguenti servizi integrati:
  - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
  - **Albo on line dei fornitori;**
  - **Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.);**
  - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA** per la gestione completamente telematica delle procedure di gara;
2. Sulla base dei programmi pervenuti di cui all'articolo 5 e all'analisi degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro dell'anno precedente, IN.VA. predispone annualmente un programma di possibili acquisizioni che possono essere soddisfatte ricorrendo al sistema regionale delle Convenzioni, all'albo on line dei fornitori e al Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.). Il programma deve anche definire le modalità di monitoraggio e di controllo adottate del programma stesso secondo caratteristiche e funzioni da concordare con gli Enti convenzionati.
3. L'AUSL si impegna a trasmettere ad IN.VA., unitamente al Programma biennale anche l'elenco degli acquisti per i beni standardizzabili non sanitari di importo inferiore, a 40.000 euro effettuati l'anno precedente e, se effettuata, anche la ricognizione degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro prevista per la prima annualità del programma biennale.
4. Ai sensi dell'articolo 23, IN.VA. riferisce quadrimestralmente, in relazione alle tempistiche di cui all'articolo 22, sulle azioni di centralizzazione svolte, sull'attuazione del programma di cui

al comma 2, sulle criticità rilevate (compreso quanto previsto all'articolo 7 comma 4) e sulle azioni poste in essere per farvi fronte. La relazione relativa al terzo quadrimestre deve anche indicare azioni di rafforzamento, di miglioramento e di sviluppo da porre in essere per l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi.

5. Il programma delle possibili acquisizioni di cui al comma 2 e le proposte di cui al comma 4 sono presentate all'AUSL, secondo le modalità dell'articolo 23, per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno .

#### **Articolo 7 - Sistema regionale delle Convenzioni**

1. IN.VA. nelle sue funzioni di Centrale di committenza anche per altri Enti provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili.
2. IN.VA. negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati, compresa l'AUSL, possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da IN.VA..
4. IN.VA., attraverso il Responsabile unico del procedimento o altra figura interna, svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle convenzioni-quadro. A tali fini, per ciascuna convenzione, attiva uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli di servizio e sulla qualità delle forniture e dei servizi stabiliti alla progettazione dei contenuti della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali.

#### **Articolo 8 - Albo *on line* dei fornitori**

1. IN.VA. provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, ex articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli Enti convenzionati, compresa l'AUSL, possono attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. IN.VA. si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche, gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.
5. IN.VA. predispose un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.
6. IN.VA. si impegna entro il 31.12.2019 ad allestire uno specifico albo *on line* afferente i beni ed i servizi sanitari.

#### **Articolo 9 – Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.)**

1. IN.VA. gestisce il Mercato Elettronico della Valle d'Aosta attraverso il quale gli Enti convenzionati, compresa l'AUSL, anche in funzione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria da operatori economici abilitati.
2. Gli Enti convenzionati, compresa l'AUSL, si avvalgono del supporto di IN.VA. in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo degli strumenti di acquisizione disponibili nel M.E.V.A..
3. IN.VA. si impegna ad attivare tempestivamente sul M.E.V.A. i bandi riferiti a categorie merceologiche di particolare interesse per gli Enti convenzionati.

4. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

#### **Articolo 10 - Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per la gestione telematica delle procedure di gara**

1. Il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che IN.VA. mette a disposizione degli Enti convenzionati, compresa l'AUSL, consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.
2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

### **CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE**

#### **Articolo 11 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara**

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione gestiti da IN.VA. s.p.a., da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, su specifica richiesta dell'AUSL, IN.VA. cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione.
2. L'AUSL inoltra a IN.VA., entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno successivo. Nell'elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'AUSL è tenuta a comunicare tempestivamente ad IN.VA. le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da IN.VA. previo accordo con l'AUSL sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.
5. IN.VA. struttura il processo di gestione della gara in modo da assicurarne uno svolgimento efficiente e rapido articolato su:
  - a) una fase di eventuale concertazione pre-gara, volto a definire unitamente al RUP dell'AUSL i contenuti dei documenti di gara;
  - b) una fase di avvio formale della procedura di gara attraverso la presentazione di un modulo di richiesta, di cui all'articolo 14, e di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara, che viene esaminata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvedendo, se necessario, alla eventuale richiesta di integrazione documentale;
  - c) una fase di presa in gara e avvio del procedimento di gara entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di presa in carico.
6. Le modalità operative di gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e di erogazione dei servizi di stazione appaltante da parte di IN.VA., nella fase di concertazione pre-gara e gestione diretta delle attività di gara, nonché la documentazione da trasmettere a IN.VA., assunta nel rispetto della normativa vigente, sono disciplinati da uno specifico Regolamento.

7. Per tutti gli appalti relativi a servizi o forniture, per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione, demandati a IN.VA., nell'ambito della disciplina dell'Ente relativa all'incentivo per funzioni tecniche, prevista dall'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016, l'AUSL individua l'eventuale quota da destinare al personale della CUC.
8. Ai sensi dell'articolo 23, entro il 28 febbraio di ogni anno, IN.VA. riferisce all'AUSL e al Dipartimento sanità, salute e politiche sociali sulle attività svolte in qualità di Stazione appaltante, sulle criticità rilevate e sulle azioni poste in essere per farvi fronte, proponendo azioni di miglioramento e di sviluppo da porre in essere.

#### **Articolo 12 - Obblighi dell'Ente convenzionato**

1. L'AUSL adotta la determina a contrarre, corredata dal progetto, nella quale devono essere obbligatoriamente indicati, tra gli altri elementi essenziali, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa) e il tipo di procedura da adottare. Con la determina a contrarre l'AUSL deve inoltre deliberare i corrispettivi, di cui all'articolo 22, dovuti a IN.VA. per la gestione della gara, gli stanziamenti previsti a copertura delle spese che verranno anticipate da IN.VA., quali pubblicazioni e/o compensi a commissari, nonché la destinazione ad un apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al comma 7 dell'articolo 11, ove disposto.
2. L'AUSL provvede alla stipulazione del contratto.
3. A decorrere dalla data di comunicazione di chiusura del procedimento di gara, contenente i documenti di cui al seguente articolo 14, comma 3, tutti i rapporti giuridici, derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'AUSL.

#### **Articolo 13 – Responsabile Unico del Procedimento**

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'Ente convenzionato.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (ove previsto). Nell'ambito della procedura di affidamento il R.U.P. fornisce al Responsabile del subprocedimento di cui al punto 4) tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali quesiti che riguardano gli argomenti del presente punto, anche in sede di contenzioso.
4. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura IN.VA. è tenuta a comunicare all'AUSL il nominativo del Responsabile del subprocedimento *ex* articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990 che è responsabile della gestione delle procedure di affidamento e degli atti e delle attività necessari per la realizzazione delle procedure stesse.
5. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 e il Responsabile del subprocedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.
6. E' in capo al Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, la verifica sulla congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

#### **Articolo 14 - Obblighi di IN.VA.**

1. IN.VA. procede, nei termini previsti dall'articolo 11, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
  - a) collabora, se richiesto dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;

- b) segnala eventuali anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa dagli Enti convenzionati, al fine di predisporre gli atti di gara;
  - c) predisporre il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente;
  - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;
  - e) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d. lgs. 50/2016 e dal regolamento di cui all'articolo 15.
  - f) formula la proposta di aggiudicazione e provvede all'aggiudicazione;
  - g) cura gli adempimenti relativi alle richieste di accesso agli atti della procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti durante lo svolgimento della procedura di affidamento fornendo, in collaborazione con l'Ente convenzionato, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
2. IN.VA. informa costantemente l'AUSL di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
  3. IN.VA., completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
  4. IN.VA. provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
  5. Qualora emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è di IN.VA..

#### **Articolo 15 - Commissione giudicatrice**

1. Per le nomine delle commissioni si rinvia alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'ANAC in materia e ad uno specifico Regolamento da approvare da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della Commissione paritetica di cui alla DGR N. XXXXXXXX.
2. Nelle more della costituzione degli albi dei commissari come indicato al comma 1, si applica la regolamentazione prevista dal Regolamento "NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CUC".

### **CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE**

#### **Articolo 16 – Funzioni di IN.VA.**

1. IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore:
  - a. individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in collaborazione con l'AUSL, da inserire in uno specifico Piano delle iniziative di acquisto aggregato predisposto in collaborazione con i gli Enti convenzionati interessati;
  - b. provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
  - c. informa l'AUSL e il Dipartimento sanità, salute e politiche sociali , circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori e annualmente relaziona ad essi, secondo le modalità di cui all'articolo 23, sulle attività svolte e propone la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo e di rafforzamento dell'azione amministrativa;
2. Il direttore generale di IN.VA. rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

#### **Articolo 17 – Collaborazione nell'attività del Soggetto aggregatore**

1. L'AUSL collabora con IN.VA. nelle attività di raccolta dati e degli studi finalizzati al dimensionamento dei fabbisogni, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del

Tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 66/2014, IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore.

### **Articolo 18 – Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi**

1. Le modalità di utilizzo delle eventuali quote del Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, destinate a IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Valle d'Aosta, sono esaminate da parte degli Enti convenzionati secondo le modalità dell'articolo 23.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI**

### **Articolo 19 – Contenzioso**

1. Per le procedure di gara gestite da IN.VA. in qualità di Stazione Unica Appaltante le spese legali e giudiziarie relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono a carico:
  - a. di IN.VA. quando derivano da cause riconducibili alla conduzione della procedura di affidamento e a scelte gestionali effettuate da IN.VA. stessa;
  - b. dell'AUSL per tutte le cause riconducibili alle scelte discrezionali operate nell'impostazione delle caratteristiche del servizio o bene da acquisire e della gara richiesta a IN.VA., anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 13 punto 3 e saranno rimborsate ad IN.VA..Nel caso di motivazioni imputabili ad IN.VA. e all'AUSL, la ripartizione delle spese sarà concordata tra le parti.
2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che l'AUSL abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra l'AUSL e IN.VA.. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata dall'AUSL e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
3. IN.VA. e l'AUSL procedono alla disamina congiunta del preavviso di ricorso e di ogni determinazione utile in merito.
4. IN.VA., per il tramite dei legali incaricati, è tenuta al recupero, nei confronti della controparte, ove soccombente, delle eventuali spese legali riconosciute dal giudice e conseguentemente rimetterle/versare gli importi recuperati da sentenza all'Ente convenzionato.
5. IN.VA. cura autonomamente i contenziosi insorti nelle procedure di gara finalizzate all'attivazione di convenzioni e/o accordi quadro a favore di tutti gli Enti convenzionati.

### **Articolo 20 – Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra AUSL e IN.VA. avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

### **Articolo 21 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

1. IN.VA. mantiene adeguati rapporti con l'AUSL al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.
2. IN.VA. cura la compilazione delle schede di propria competenza presenti nel dossier gara dell'Osservatorio regionale fino alla fase di aggiudicazione.

### **Articolo 22 –Corrispettivi e controlli di spesa**

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore l'AUSL corrisponde a IN.VA. una quota fissa di euro 34.600, elevata a euro 42.212 per oneri di I.V.A., per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da corrispondere entro il 30 giugno. Per le annualità 2021 e 2022 la quota andrà ridefinita nell'ambito del Comitato paritetico in relazione alla rendicontazione dei costi sostenuti da IN.VA. nel biennio 2019-2020 e all'evoluzione dei costi stessi.
2. Per l'espletamento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante l'AUSL corrisponde a IN.VA. l'importo di euro 1.464,00 I.V.A. inclusa per ciascuna gara richiesta.



3. Le spese anticipate da IN.VA. quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., saranno riconosciute a IN.VA. dall'AUSL sulla base di idonea rendicontazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.

### **Articolo 23 – Monitoraggio e valutazione**

1. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse e il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione,:
  - a. IN.VA. è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo di monitoraggio attraverso al raccolta in continuo di dati e informazioni sull'andamento delle attività previste dalla Convenzione sotto i profili fisico, procedurale e finanziario, concordati con l'AUSL secondo le modalità del comma 4. In particolare IN.VA. si impegna a rendere disponibile all'AUSL, entro un anno, le informazioni relative alle procedure di gara gestite per conto dell'ente medesimo, attraverso adeguati strumenti telematici; una sintesi dei dati di monitoraggio (per le grandezze che sono definite con gli enti convenzionati secondo le modalità del comma 4) deve essere presentata ad ogni rendicontazione quadrimestrale e una sintesi annuale deve essere presentata con la terza rendicontazione quadrimestrale dell'anno;
  - b. IN.VA., unitamente agli enti convenzionati secondo le modalità del comma 4, definisce un report di valutazione annuale. Il report annuale (da presentare entro il 28 febbraio) valuta i risultati conseguiti nell'anno in termini di performance e propone le azioni di miglioramento da implementare. Il report annuale comprende quanto previsto agli articoli 7, comma 4, e 11, comma 8 ed analizza altresì il livello di servizio/livello di soddisfazione degli enti aderenti, i risultati in termini di cost saving, la tempistica di esecuzione ed il livello di competizione della gare.
2. Tutti i dati di cui al punto 1 devono essere resi disponibili alla Regione, per tramite del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio e del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, e all'AUSL.
3. Le attività di cui al comma 1 e la formulazione di proposte per la riorganizzazione delle funzioni della CUC e di modifica della presente convenzione, in particolare in presenza di disposizioni normative sopravvenute, sono svolte per la Regione, dal Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio e dal Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, e dall'AUSL. (per i servizi ad esso erogati da IN.VA.).
4. Le attività di cui al comma 3 oltre a quanto indicato all'articolo 6, commi 4 e 5, all'articolo 11, comma 8, e agli articoli 15 e 19 sono svolte in maniera coordinata attraverso propri rappresentanti tra IN.VA., Dipartimento sanità, salute e politiche sociali e AUSL.

### **Articolo 24 – Trattamento dei dati**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come novellato dal d. lgs. 101/2018, durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento citato, gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale responsabile del trattamento dei dati.

### **Articolo 25 – Controversie**

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

### **Articolo 26 - Adeguamento dinamico della Convenzione**

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d. lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente gli appalti e i contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

### **Articolo 27 - Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico di IN.VA. e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta  
L'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali  
(Mauro Baccega)

---

Per l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta  
Il Commissario  
(Angelo Michele Pescarmona)

---

Per IN.VA. s.p.a.  
Il Direttore Generale  
(Enrico ZANELLA)

---